

GUIDA ALLA RICHIESTA DI DEROGA PER L'UTILIZZO DI LOCALI SOTTERRANEI E SEMISOTTERRANEI

Modifiche all'art. 65, commi 2 e 3, D.Lgs 81/2008 – LAVORO NEI LOCALI CHIUSI SOTTERRANEI E SEMISOTTERRANEI

L'art. 1, comma 1, lett. e) della L. 203/2024, ha apportato modifiche ai commi 2 e 3 dell'art. 65 del D.Lgs 81/2008 relativo al lavoro nei locali chiusi sotterranei e semisotterranei.

In particolare prevede quanto segue:

- *Comma 2: In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, è consentito l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all'allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.*
- *Comma 3: Il datore di lavoro comunica tramite posta elettronica certificata al competente ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) l'uso dei locali di cui al presente articolo allegando adeguata documentazione, individuata con apposita circolare dell'INL, che dimostri il rispetto dei requisiti di cui al comma 2.*

I locali possono essere utilizzati trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al primo periodo. Qualora l'ufficio territoriale dell'INL richieda ulteriori informazioni, l'utilizzo dei locali è consentito trascorsi trenta giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell'ufficio medesimo.

A partire dal **12 gennaio 2025** (data di entrata in vigore della nuova legge) le ASL **non possono più accettare richieste di deroga ex art. 65 del D.Lgs. 81/2008**, che dovranno essere trasmesse, a cura del richiedente, **esclusivamente** ai competenti uffici dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, secondo le modalità dallo stesso indicate.

Le richieste di deroga pervenute antecedentemente alla data di entrata in vigore della L. 203/2024, il cui iter non è ancora concluso, restano di competenza dei S.Pre.S.A.L. delle ASL che vi provvedono secondo le modalità previste dalla disciplina previgente.